

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale:

- **n. 150 del 26/11/2004**
- **modificato con delibera n. 13 del 23/02/2017**
- **modificato con delibera n. 91 del 27/10/2022**

Articolo 1

Regole generali

1. La celebrazione del matrimonio, regolata dagli articoli 101 e 106 e seguenti del codice civile e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, regolata dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 e succ. modifiche, sono attività istituzionali garantite.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile, hanno luogo nel giorno indicato dalle parti, previa verifica della disponibilità nel Calendario Matrimoni e Unioni Civili tenuto dall'Ufficio di Stato Civile, e si svolgono all'interno dell'orario di servizio, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 3.
3. Nel caso di costituzione di unione civile, la scelta di effettuare una celebrazione pubblica è comunque rimessa alla volontà delle parti, essendo sufficiente per la costituzione dell'unione che entrambe rendano la dichiarazione alla presenza di due testimoni davanti all'ufficiale di stato civile, con le modalità stabilite dall'art. 70-octies del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Novembre 2000 n. 396.

Articolo 2

Modalità e motivazioni

1. La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, richiesta dall'Ufficiale di Stato Civile di altro Comune, non rientrano nella previsione di cui all'articolo precedente.
2. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro comune o, ai sensi dell'art.70-quarter del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Novembre 2000 n. 396, alla costituzione dell'unione civile in altro comune, non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni o la costituzione delle unioni civili.

Articolo 3

Particolari orari e luoghi

1. La celebrazione dei matrimoni o la costituzione delle unioni civili, richieste dalle parti, in orari diversi da quelli di cui all'articolo 1, è subordinata alla disponibilità dei soggetti indicati dall'Amministrazione comunale.
2. Le cerimonie di matrimonio e le costituzioni di unioni civili si eseguono nelle sale comunali individuate a questo scopo dalla Giunta municipale, ad eccezione dei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Tariffe

1. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta municipale. Per la costituzione delle unioni civili si applicano le stesse tariffe approvate per la celebrazione dei matrimoni.
2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
 - a) Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - b) Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala);
 - c) Il costo per la predisposizione degli atti e della documentazione necessaria per il rilascio delle deleghe per i celebranti esterni.
3. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile è subordinata al pagamento della tariffa di cui al comma 1.

Articolo 5

Organizzazione del Servizio

- 1.** L'ufficio comunale competente per l'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili, è l'Ufficio di Stato Civile.
- 2.** La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili, può essere effettuata da parte dei richiedenti, solo su appuntamento.
- 3.** La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi chiesti, deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente almeno 15 (quindici) giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa.
- 4.** L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi chiesti siano regolarmente prestati.
- 5.** Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune o in caso di calamità naturale o stato di emergenza deliberati da enti preposti, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
- 6.** Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi chiesti, sia imputabile alle parti richiedenti.

Articolo 6

Casi non previsti dal presente regolamento

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - il codice civile;
 - il d.P.R. 03 novembre 2000, n. 396;
 - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - lo Statuto comunale;
 - legge 20/05/2016 n.76;
 - dlgs 5/2017, dlgs 6/2017 e dlgs 7/2017- Decreti attuativi

Articolo 7

Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.